



Verbale n. 8

Adunanza del 22 aprile 2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di aprile, alle ore undici in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, Presidente, Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 23 - 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 120/2015 – XXX FACCILONGO / TELECOM ITALIA S.p.A.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA l'istanza presentata in data 31.03.2015 con cui il Sig. XXX Faccilongo ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 02.04.2015 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE la memoria difensiva presentata dall'operatore in data 30.04.2015, la documentazione integrativa inviata dall'istante il 08.05.2015 e la replica prodotta da Telecom il 12.05.2015;

UDITE le parti nell'udienza del 15.09.2015;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente dott. avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

L'istante nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- di disconoscere le chiamate registrate sulle bollette Telecom ed indirizzate verso XXX;
- di aver sporto denuncia contro ignoti al Comando Stazione Carabinieri di XXX.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

il rimborso di € 68,60 relativo ai costi per chiamate non effettuate verso XXX.

L'operatore, nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- che gli importi richiesti in restituzione non risultano da alcuna bolletta;
- di ritenere i fatti e la domanda presentata da parte istante indeterminati;
- che per gli importi addebitati dal 2005 va applicata la prescrizione breve di cui all'art. 2948 del Codice Civile;
- che, stante l'ubicazione dell'utenza in XXX, tutte le chiamate fatte verso questo comune risultano nel traffico effettuate verso XXX;
- che dal traffico in chiaro allegato, si evince che l'utenza frequentemente chiamata afferisce ad utente sito in XXX.

Sulla base di quanto esposto, l'operatore richiede la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza e/o il rigetto della stessa.

Con nota del 08.05.2015 l'istante ha trasmesso, ad integrazione della documentazione, copia delle fatture oggetto di contestazione nonché schema riepilogativo.

Telecom ha inviato infine, in data 12.05.2015, memoria di replica nella quale ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti da controparte, sostenendo che con gli stessi il Faccilongo abbia provato fatti in materia diretta e non contraria ed, inoltre, ha rilevato che l'istante non ha mai presentato alcun reclamo nel rispetto delle tempistiche previste dalle Condizioni Generali di Abbonamento. Il gestore ha trovato inoltre inverosimile che l'utente o la di lui consorte non utilizzassero il telefono e che non fosse stata esclusa la possibilità che terzi potessero accedere al servizio telefonico.

Conseguentemente, l'operatore ha chiesto che l'istanza fosse respinta.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.

A) Sul rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile, ad eccezione della domanda riguardante rimborsi per le fatture emesse da Telecom a partire dal 2005 e che, stante l'applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, possano conseguentemente considerarsi prescritte alla data di presentazione dell'istanza.

B) Nel merito.

In via preliminare ed assorbente del merito, si rileva che l'istanza risulta eccessivamente scarna e non sufficientemente circostanziata; l'estrema sinteticità della descrizione dei fatti resa dall'istante e la pressoché totale mancanza di documentazione allegata al formulario introduttivo, non consentono, infatti, di poter supportare la richiesta avanzata dal ricorrente.

Non può infatti essere presa in considerazione la documentazione integrativa (consistente nelle copie delle fatture oggetto di contestazione e in uno schema riepilogativo) inviata in data 08.05.2015 dall'istante, a seguito di quanto eccepito dalla controparte nella sua memoria di replica del 30.04.2015.

Non si ritiene infatti che detta produzione possa rivestire la qualità di "*integrazioni e repliche alle produzioni avversarie*" che le parti possono presentare secondo quanto recitato dall'art. 16 della delibera 173/07/CONS e non può considerarsi prova contraria di quanto *ex adverso* dedotto.

A fronte, pertanto, della complessiva indeterminatezza e genericità dell'oggetto del contenzioso risultante da quanto esposto nell'istanza presentata in data 31.03.2015, si ritiene che la richiesta di "*rimborso di € 68,60 relativo a costi di chiamate non effettuate verso XXX*" debba essere respinta, in considerazione anche del fatto che il gestore ha provato, producendo l'estratto pagine bianche on line allegato *sub* n. 3 alla memoria datata 30.04.2015, da leggere in abbinamento al traffico telefonico prodotto *sub* n. 2, che la centrale di gestione di XXX fa risultare come effettuate verso di essa anche le chiamate fatte verso utenze di XXX.

Non risulta pertanto possibile poter imputare al gestore in questa sede una responsabilità in ordine ad un ipotetico scorretto funzionamento del contatore centrale o alla mancata effettuazione di accertamenti tecnici predisposti al fine di garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata presentata dal Sig. XXX Faccilongo, residente in XXX, contro l'operatore Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE
Tiziana Maglione